

TASSAZIONE E VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ - commi da 126 a 147

Art. 1 - Comma 126 L 197/2022

In vigore dal 1 gennaio 2023

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi **realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività**, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 **sono costituite dalla differenza** tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».

Art. 1 - Comma 127.

In vigore dal 1 gennaio 2023

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite **prima della data di entrata in vigore della presente legge** si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

Art. 1 - Comma 128.

In vigore dal 1 gennaio 2023

128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,» sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permutazioni o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti»;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti» sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o cripto-attività»;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente comma»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo»;

4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole «, rapporti e cripto-attività»;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività»;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».

Art. 1 - Comma 129.

In vigore dal 1 gennaio 2023

129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: «, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti «, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

Art. 1 - Comma 130.

In vigore dal 1 gennaio 2023

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1 - Comma 131.

In vigore dal 1 gennaio 2023

131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

Art. 1 - Comma 132.

In vigore dal 1 gennaio 2023

132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

Art. 1 - Comma 133.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del **14 per cento**.

Art. 1 - Comma 134.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

Art. 1 - Comma 135.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Art. 1 - Comma 136.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.

Art. 1 - Comma 137.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

Art. 1 - Comma 138.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

Art. 1 - Comma 139.**In vigore dal 1 gennaio 2023**

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

Art. 1 - Comma 140.

In vigore dal 1 gennaio 2023

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 1 - Comma 141.

In vigore dal 1 gennaio 2023

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 1 - Comma 142.

In vigore dal 1 gennaio 2023

142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 1 - Comma 143.

In vigore dal 1 gennaio 2023

143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

Art. 1 - Comma 144.

In vigore dal 1 gennaio 2023

144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Art. 1 - Comma 145.

In vigore dal 1 gennaio 2023

145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

Art. 1 - Comma 146.

In vigore dal 1 gennaio 2023

146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [3], è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

Note:

[3]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 22 dicembre 2011, n. 124».

Art. 1 - Comma 147.

147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

É prevista l'introduzione della **disciplina tributaria unitaria** delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa *"la digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia"*.

In particolare, in base alla nuova lett. **c-sexies**) del comma 1 dell'art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi **le plusvalenze e gli altri proventi**:

- **realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;**
- **non inferiori complessivamente a € 2.000.**

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi **realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività**, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Ai fini della presente lettera, **per "cripto-attività" si intende** una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 **sono costituite dalla differenza** tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle **relative minusvalenze**; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di **acquisto per successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I **proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività** percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».

Per "cripto-attività" si intende una **rappresentazione digitale di valore / diritti** che **possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente**, utilizzando la **tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga**.

Non è tassata la **permuta tra cripto-attività aventi "eguali" caratteristiche e funzioni**.

In merito alle **modalità di determinazione di tali redditi**, con le modifiche apportate all'[art. 68, TUIR](#), è previsto che **le plusvalenze** sono:

- determinate dalla **differenza** tra corrispettivo percepito / valore normale delle crypto-attività permutate e costo / valore di acquisto;
- **sommate alle relative minusvalenze.**

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l'eccedenza è **riportata in deduzione** integralmente dalle plusvalenze **dei periodi successivi, ma non oltre il quarto**, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.

In caso di acquisto:

- per **successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione;
- per **donazione**, si assume come costo quello del donante.

Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione **senza alcuna deduzione.**

PERIODO TRANSITORIO

In sede di approvazione è stato previsto che:

- le **plusvalenze** relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, **eseguite prima dell'1.1.2023** si considerano **realizzate** ai sensi dell'art. 67, TUIR;
- e
- le relative **minusvalenze** realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere **portate in deduzione** ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR.

La plusvalenza è determinata in base all'art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il **corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati** ed il **costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione**, aumentato di ogni onere inerente, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

MODALITÀ IMPOSITIVE

A seguito delle modifiche apportate all'art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è prevista l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 26%** anche ai redditi di cui alla nuova **lett. c-sexies**).

É comunque prevista la possibilità di **optare**, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l'applicazione del:

- regime c.d. "del risparmio amministrato" di cui all'[art. 6, D.Lgs. n. 461/97](#).

L'opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:

- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i-bis, D.Lgs. n. 231/2007);
- regime c.d. "del risparmio gestito" di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 461/97.

MONITORAGGIO FISCALE

Come noto, ai sensi dell'art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed equiparate [ex art. 5, TUIR](#);

che detengono all'estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l'obbligo di "**monitoraggio fiscale**" compilando il **quadro RW del mod. REDDITI**.

È previsto che **tale obbligo interessa anche i detentori di crypto-attività**. Sul punto la Relazione illustrativa evidenzia che gli obblighi di monitoraggio a carico dei *contribuenti sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all'estero o in Italia*.

- Sono altresì **tenuti agli obblighi di dichiarazione** i predetti soggetti che, pur non essendo possessori degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle crypto-attività, siano **titolari effettivi dell'investimento** ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.
- È prevista l'estensione ai **prestatori di servizi di portafoglio digitale** individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell'[art. 3, D.Lgs. n. 231/2007](#), che **intervengono nei trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento**, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in crypto-attività di **importo superiore a € 5.000**.

VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

È prevista l'introduzione del nuovo comma 3-bis all'[art. 110, TUIR](#), in base al quale **non concorrono** alla determinazione del reddito i **componenti positivi e negativi** risultanti dalla **valutazione delle crypto-attività** alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle crypto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in crypto-attività).

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ

Per i soggetti che **detengono crypto-attività all'1.1.2023**, è riconosciuta la possibilità di **rideterminare il costo / valore di acquisto** alla medesima data, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR (valore normale), versando **un'imposta sostitutiva del 14%**.

L'imposta sostitutiva va versata

- in **unica soluzione entro il 30.6.2023**, ovvero
- **in 3 rate annuali** di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto **non consente il realizzo di minusvalenze** utilizzabili ai sensi del comma 10 dell'[art. 68, TUIR](#).

REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che **non hanno indicato** nel mod. REDDITI:

- le crypto-attività **detenute entro il 31.12.2021**;
- i **redditi sulle stesse realizzati**;

possono **presentare un'apposita domanda di emersione** con la quale **far emergere** tali attività, utilizzando lo specifico **modello** che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate (con tale Provvedimento la stessa Agenzia fisserà anche i **termini di** presentazione della domanda).

È confermato che le **modalità di regolarizzazione** variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.

Fattispecie	Regolarizzazione
<u>Non</u> realizzo di redditi nel periodo di riferimento	• Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta; • versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
Realizzo di redditi nel periodo di riferimento	• Presentazione della domanda; • versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo; • versamento di un'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione nel quadro RW.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Sono previste le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività** che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.

L'imposta di bollo è **pari al 2‰ annui** del valore delle crypto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.

In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le crypto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Tale imposta si applica a **tutti i soggetti residenti in Italia** e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.